



LEASING BENI STRUMENTALI

**Contratto di Assicurazione per Beni
strumentali in genere
esclusi quelli adibiti ad uso personale
o per scopi non professionali**

**Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa
comprensiva del Glossario e le Condizioni di Assicurazione deve essere
consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto**

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa



HDI Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale:
Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I)
Telefono +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it

Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero d'iscrizione:
04349061004 del Registro Imprese di Roma,
N. REA: RM-757172
Società con unico azionista

Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta
alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022
Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni"
iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

NOTA INFORMATIVA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE "LEASING BENI STRUMENTALI"

Documento aggiornato a Giugno 2016

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Eventuali variazioni delle informazioni, non derivanti da innovazioni normative, contenute nel Fascicolo Informativo, successive alla conclusione del contratto potranno essere consultate sul Sito Internet della Società (www.hdiassicurazioni.it).

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Società con unico azionista, capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni".

Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma (Italia) – Telefono +39 06.4210.31.

Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 7122/92. Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022 di Assicurazione ed all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il Patrimonio netto della Compagnia (così come risultante a seguito dell'approvazione del bilancio 2015) ammonta a 217,71 milioni di Euro, di cui Capitale Sociale 96,00 milioni e Riserve patrimoniali 121,71 milioni.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni al 31 dicembre 2015 è pari a 144,0%.

Questo indicatore fornisce un'informazione sintetica in merito alla stabilità della compagnia e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto è stipulato con tacito rinnovo, tale indicazione viene specificata nella Scheda di polizza. L'assicurazione cessa al momento del riscatto delle cose assicurate da parte del Contraente o a quello della risoluzione o cessazione del contratto di leasing per qualsiasi motivo e in ogni caso termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Nel caso di contratti di durata pluriennale, ferma la facoltà bilaterale di recesso a seguito di sinistro, l'Assicurato trascorso il quinquennio, può recedere dal contratto, senza oneri, con preavviso di 60 gg e con effetto dalla fine dell'annualità nella quale è stata esercitata la facoltà di recesso.

In tali casi la garanzia cesserà alla scadenza del contratto senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, 2° comma, del codice civile.

3. Coperture assicurative offerte - limitazioni ed esclusioni

Le indicazioni riportate sulla presente nota informativa si riferiscono a tutte le garanzie offerte dal contratto. Le coperture specifiche operanti debbono essere individuate nella polizza sottoscritta dal Contraente e dalla Società.

La polizza prevede due sezioni distinte, I e II, e la garanzia è operante per apparecchiature e beni strumentali nuovi, esclusi quelli adibiti ad uso personale o a scopo non professionale.

SEZIONE I – Danni alle cose

La Società si obbliga, durante il periodo di efficacia della polizza, ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose, descritte in polizza, date in locazione dal Locatore al Locatario da qualunque causa determinati, salve le esclusioni e delimitazioni esposte all'Art. 2 delle Norme che regolano la Sezione I – Danni alle cose.

Avvertenza

Franchigie – scoperti esclusioni – valore intero

Rimane a carico del Contraente, per uno o più sinistri verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione, uno scoperto percentuale dell'importo di ogni sinistro, con i relativi valori minimi e massimi, oppure una franchigia fissa, come indicato nella Scheda di polizza.



Le specifiche garanzie prevedono franchigie o limitazioni come ad esempio, per i danni da alluvione, inondazione e allagamento, è previsto uno scoperto del 10% ed un limite di risarcimento del 50% per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione; per i danni da furto è previsto uno scoperto del 25%.

Esempio: se un macchinario assicurato per un valore di € 30.000,00 subisce un danno causato da un'alluvione per un importo di € 15.000,00, l'indennizzo liquidato all'Assicurato sarà di € 13.500,00, essendo l'importo dello scoperto pari a € 1.500,00. Nel caso in cui sia previsto anche un minimo di scoperto e l'importo totale del danno sia pari o inferiore ad € 1.500,00, tale importo sarà considerato quale minimo di franchigia.

La Sezione prevede l'esclusione di alcuni rischi quali, a titolo esemplificativo: a cose per le quali siano trascorsi più di cinque anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione; i danni causati da difetti già esistenti e di cui l'Assicurato ne era a conoscenza; i danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto o eruzione vulcanica.

Per il dettaglio dei rischi esclusi si rimanda agli Artt. 2 e 29 - Esclusioni delle Condizioni generali dell'assicurazione.

L'assicurazione di cui alla Sezione I è prestata a Valore intero e a costo di rimpiazzo come disciplinato dall'Art. 9 – Determinazione del danno delle Condizioni generali di assicurazione fermo restando quanto disciplinato dall'Art. 10 – Limite massimo dell'indennizzo delle Condizioni generali di assicurazione.

SEZIONE II - Responsabilità Civile verso Terzi dell'Assicurato

La Società si obbliga nei limiti stabiliti in polizza a tenere indenne l'Assicurato dalle somme che egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese), per danni a lui imputabili, involontariamente cagionati a terzi, sia per lesioni personali sia per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose assicurate date in locazione al Contraente. L'assicurazione si estende ai danni conseguenti ai vizi di costruzione.

Avvertenza

Franchigie - scoperti - esclusioni

Rimane a carico del Contraente, per uno o più sinistri verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione, uno scoperto percentuale dell'importo di ogni sinistro, con i relativi valori minimi e massimi, oppure una franchigia fissa, come indicato nella Scheda di polizza.

La Sezione prevede l'esclusione di alcuni rischi quali, a titolo esemplificativo i danni cui debba rispondere il Contraente in dipendenza dell'uso delle cose assicurate, i danni da furto.

Per il dettaglio dei rischi esclusi si rimanda agli Artt. 13 – Delimitazione dell'assicurazione e 29 – Esclusioni delle Condizioni generali dell'assicurazione.

Le garanzie di polizza sono integrate dalle:

- Condizioni Particolari, sempre operanti, quali:
 - danni da furto (Condizione Particolare 1);
 - delimitazione del rischio assicurato (Condizione Particolare 2);
 - manutenzione e assistenza tecnica per laboratori ed impianti elettronici (Condizione Particolare 3);
- Condizioni Speciali, valide se richiamate nella Scheda di polizza, quali:
 - maggiori costi per trasporti aerei (Condizione Speciale A);
 - scioperi, sommosse, tumulti popolari e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi (Condizione Speciale B);
 - maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (Condizione Speciale C);
 - garanzia limitata (Condizione Speciale D);
 - garanzia limitata (Condizione Speciale D1);
 - strumenti ed apparecchiatura ad impiego mobile (Condizione Speciale E);
 - terremoto (Condizione Speciale F);
 - colpa grave (Condizione Speciale G);
 - inondazione, alluvione, allagamento centrali idroelettriche (Condizione Speciale H);
 - macchinario ed attrezzatura di cantiere – incidenti di cantiere (Condizione Speciale I);
 - terrorismo o sabotaggio (Condizione Speciale L).

Avvertenza

Le garanzie sono prestate con vincolo a favore della Banca che ha erogato il finanziamento al quale il contratto è connesso, come disciplinato all'Art. 4 – Vincolo delle Condizioni Particolari sempre operanti.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Il contratto viene stipulato, in base alle dichiarazioni rese dal Contraente e riportate nell'Art. 16 delle Norme che regolano le Condizioni valide per entrambe le Sezioni. In caso di dichiarazioni inesatte vale quanto disposto dagli artt. 1892 – 1893 - 1894 e 1910 del codice civile che potrà comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo e anche la cessazione dell'assicurazione.



5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 codice civile (Art. 19 - Aggravamento del rischio).

6. Premi

Il premio può essere corrisposto annualmente, semestralmente, o nel caso di polizze poliennali anche in un'unica soluzione, così come previsto nella Scheda di polizza.

Avvertenza

L'eventuale frazionamento del premio non esonera il Contraente o l'Assicurato dal pagamento dell'intero premio annuo da considerarsi a tutti gli effetti unico e indivisibile.

I costi a carico del Contraente e del debitore assicurato ammontano al 42,01% di cui la quota parte percepita in media dall'intermediario ammonta al 18% dei premi imponibili annui.

Prendendo ad esempio un premio medio imponibile di polizza pari a € 1.510,40 i costi a carico del Contraente ammontano a € 634,52 di cui la quota parte percepita dall'intermediario ammonta a € 271,87.

Avvertenza

Per le polizze stipulate connesse a mutui ed altri contratti di finanziamento, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo la Società restituisce al Debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, depurato dei costi amministrativi e di intermediazione oltre che alle imposte governative.

In alternativa la Società, su richiesta del Debitore/Assicurato, fornirà la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.

Forme di Pagamento previste

La Società o gli intermediari possono ricevere dal Contraente a titolo di pagamento del premio:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Società, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico senza oneri a carico del Contraente, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

È ammesso il pagamento in denaro contante nei limiti consentiti dalle norme vigenti.

7. Rivalse

In caso di pagamento dell'indennità l'assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili (art. 1916 del codice civile).

8. Diritto di recesso

Il recesso può avvenire a seguito di sinistro ai sensi dell' Art. 25 - Recesso in caso di sinistro.

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni; la Società rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

Avvertenza

Nel caso di contratti di durata pluriennale, ferma la facoltà bilaterale di recesso a seguito di sinistro, l'Assicurato trascorso il quinquennio, può recedere dal contratto, senza oneri, con preavviso di 60 gg e con effetto dalla fine dell'annualità nella quale è stata esercitata la facoltà di recesso.

9. Termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

10. Legge applicabile al contratto

Il contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana salvo che il rischio sia ubicato in altri stati ed in tal caso si applica quanto previsto all'art. 180 del D.Lgs. 209/2005.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali sono a carico del Contraente e sono determinati sulla base dell'aliquota del 21,25%.



C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**12. Sinistri - Liquidazione dell'Indennizzo****Avvertenza**

In caso di sinistro il fatto deve essere denunciato alla Società nei termini di cui all'Art. 5 - Obblighi in caso di sinistro delle Norme che regolano la Sezione I – Danni alle cose.

La denuncia di sinistro deve essere trasmessa alla Società con le seguenti modalità:

A mezzo fax al numero verde:	800.60.61.61
A mezzo posta indirizzata a:	HDI Assicurazioni S.p.A. – Area Sinistri Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma
A mezzo posta elettronica, solo per i titolari di posta elettronica certificata (PEC) a:	sinistri@pec.hdia.it
Rivolgendosi alla propria Agenzia	
Per informazioni sui sinistri rivolgersi al numero:	800.23.31.20 oppure alla propria Agenzia

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami – via Abruzzi n. 10, 00187 Roma, telefax 06.4210.3583, indirizzo di posta elettronica: reclami@pec.hdia.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia ed utilizzando il modello di presentazione del reclamo disponibile sul sito dell'IVASS.

Resta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso di liti transfrontaliere gli eventuali reclami potranno essere rivolti all'IVASS, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

14. Arbitrato: arbitrato irrituale

È prevista una procedura per la valutazione dell'ammontare del danno che le parti possono attivare per la risoluzione di eventuali controversie tra loro. Tale procedura è disciplinata agli Artt. 7 "Procedure per la valutazione del danno" e 8 "Mandato dei periti".

Avvertenza

Resta comunque salva la facoltà delle parti di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

15. Informativa sull'attivazione dell'area web riservata

È possibile consultare online le informazioni relative al presente contratto accedendo all'Area Clienti dalla home page del sito www.hdiassicurazioni.it.

Le credenziali per l'accesso saranno rilasciate dalla Società previa richiesta dell'Assicurato e/o del Contraente all'Intermediario assicurativo.

* * *

HDI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa

HDI Assicurazioni S.p.A.
Il Legale Rappresentante
Massimo Pabis Ticci



GLOSSARIO

Assicurato/locatore

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Beni strumentali

Quei beni di cui si avvale la produzione per ottenere altro bene o servizio, in seguito definiti "cose".

Conduttore

Locatario delle cose assicurate.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Franchigia

L'importo che viene dedotto dal danno indennizzabile a termini di polizza e che resta a carico dell'Assicurato.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Scheda di polizza

Il documento allegato alla presente polizza, in cui sono indicati dati relativi alla Società al periodo di assicurazione, ai massimali, al premio e le altre informazioni di rilievo. La Scheda di polizza costituisce parte integrante della presente polizza.

Scoperto

La quota, espressa in percentuale, del danno liquidato a termini di polizza che resta a carico dell'Assicurato.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società

L'impresa assicuratrice, ovvero HDI Assicurazioni S.p.A.

Terrorismo o sabotaggio

Qualunque atto, incluso ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, commessi a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

Virus Informatici

Frammenti di software, composti da una serie di istruzioni, atti ad interferire con le operazioni dell'apparecchiatura elettronica al fine di registrare, danneggiare, eliminare dati o diffondersi in altre apparecchiature elettroniche per rovinarle o per rallentare i sistemi (hardware e/o di processo) e causare altri problemi nel corso dell'esecuzione di programmi software.



■ LEASING BENI STRUMENTALI

■ Condizioni di Assicurazione

Documento aggiornato a Giugno 2016



 INDICE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE _____ pag. 3

SEZIONE I
DANNI ALLE COSE _____ pag. 3

SEZIONE II
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL'ASSICURATO _____ pag. 5

CONDIZIONI SPECIALI PER ENTRAMBI LE SEZIONI _____ pag. 6

CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI _____ pag. 8

CONDIZIONI SPECIALI _____ pag. 9



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**PREMESSA**

La Società assicuratrice, in seguito indicata semplicemente Società, si obbliga, nei confronti del Contraente (conduttore, locatario) ed in favore dell'Assicurato (Locatore), a risarcire quest'ultimo dei danni alle cose assicurate ed a tenerlo indenne delle conseguenze della responsabilità civile che gravino su di lui per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale provocato dalle cose assicurate medesime.

La garanzia è operante per apparecchiature e beni strumentali nuovi, esclusi quelli adibiti ad uso personale o a scopo non professionale.

Sono comunque esclusi dalla presente assicurazione: natanti e cose su di essi installate, aeromobili e cose su di essi installate, autoveicoli e mezzi di trasporto targati e containers, nonché attrezzature di varo, macchinario ed attrezzature operanti nel sottosuolo o in galleria, nonché cose di natura estetica e promozionale.

SEZIONE I - DANNI ALLE COSE**Art. 1 Rischi assicurati**

La Società, in corrispettivo del premio convenuto e anticipato, si obbliga, durante il periodo di efficacia della polizza, **nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono**, ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose, descritte in polizza, date in locazione dal Locatore al Locatario.

Art. 2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;**
- b) a cose per le quali siano trascorsi più di cinque anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;**
- c) causati da difetti già esistenti e di cui l'Assicurato era a conoscenza;**
- d) causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone cui debba rispondere a norma di legge o del Contraente;**
- e) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;**
- f) dovuti a smarrimento o ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;**
- g) verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio e collaudo, salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione delle cose assicurate;**
- h) verificatisi in occasione di terremoto, maremoto o eruzione vulcanica;**
- i) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio, indicate dal costruttore e/o fornitore;**
- l) causati da virus informatici.**

Art. 3 Somme assicurate

La somma assicurata per ciascuna cosa deve corrispondere al costo di rimpiazzo a nuovo, ossia al prezzo di listino, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana, montaggio e collaudo **ed escluso ogni sconto** o prezzo di favore, di una cosa nuova uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico. Il Contraente o in sua vece l'Assicurato **deve provvedere ad aumentare la somma assicurata per ciascuna cosa ogni qualvolta si verifichino aumenti del costo di rimpiazzo della cosa stessa.**

Art. 4 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate; **il Contraente ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.**

Art. 5 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- a) fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge (art. 1914 codice civile);**
- b) darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 codice civile);**
- c) in caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso farne, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'ammontare approssimativo del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;**



- d) conservare le tracce e i residui del sinistro nonché le parti sostituite fino a liquidazione del danno, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità;
- e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui ad a).

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 codice civile).

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avvenisse entro 8 giorni dall'avviso di cui al punto b), il Contraente e l'Assicurato potranno prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa - relativamente ai guasti meccanici ed elettrici - per la cosa danneggiata fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 6 Esagerazione dolosa del danno

Se il Contraente o l'Assicurato esagerano dolosamente l'ammontare del danno, dichiarano distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occultano, sottraggono o manomettono cose salvate, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilitano il progresso di questo, l'Assicurato perde il diritto all'indennizzo.

Art. 7 Procedure per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società e l'altro dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 8 Mandato del Periti

I Periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni del Contraente e accertare se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
- verificare se il Contraente e l'Assicurato abbiano adempiuto gli obblighi di cui all'Art. 5;
- verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 3;
- stimare e liquidare il danno in conformità alle disposizioni di polizza.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Tali risultati sono obbligatori per le Parti, ***rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa***, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 9 Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è determinato, separatamente per ogni cosa colpita, secondo le norme seguenti:

- Nel caso di danno riparabile:
 - stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro delle cose danneggiate, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 3;
 - stimando l'importo totale delle spese, valutate in base ai costi al momento del sinistro, necessarie per rimettere la cosa danneggiata in condizione di poter compiere normalmente le funzioni cui è destinata;
 - stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.
- Per il calcolo dell'indennizzo si detrae dall'importo stimato come in a) 2) quello stimato come in a) 3).
- Nel caso di danno non riparabile:
 - stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro delle cose danneggiate, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 3);



2) stimando il valore della cosa danneggiata al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;

3) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui.

Per il calcolo dell'indennizzo si detrae dall'importo stimato come in b) 2) quello stimato come in b) 3).

Un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione calcolate in a) 2) sono uguali o superiori al valore della cosa danneggiata, calcolato come in b) 2).

Se la somma assicurata per ciascuna cosa risulta inferiore al suo costo di rimpiazzo al momento del sinistro, l'Assicurato sopporta la sua parte proporzionale di danno, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate per le altre cose; tuttavia, non si applicherà tale disposizione qualora si verificino aumenti dei prezzi di listino entro un massimo del 20% della somma inizialmente assicurata per la cosa stessa; qualora tale misura venga superata la predetta disposizione si applicherà solo per l'eccedenza del predetto 20%.

Dall'indennizzo calcolato come ai precedenti commi sono detratte le franchigie fissate in polizza.

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie, le spese supplementari per lavoro straordinario, notturno o festivo e per trasporti a grande velocità o aerei e i costi di eventuali revisioni o modifiche delle cose colpite dal sinistro.

Art. 10 Limite massimo dell'Indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del codice civile per ciascuna cosa assicurata la Società, per nessun titolo, sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella rispettivamente assicurata.

Art. 11 Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo in contanti è eseguito dalla Società alla propria sede ovvero alla sede dell'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni, decorrente dalla data della presentazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato della prova che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli Artt. 2) lett. d) e 5 delle Condizioni di assicurazione.

Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure *se l'Assicurato e il Contraente non sono in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento* alla Società, a carico di questa non decorrono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate.

Le spese di quietanza sono a carico dell'Assicurato.

SEZIONE II

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL'ASSICURATO

Art. 12 Rischi assicurati

La Società si obbliga nei limiti stabiliti in polizza a tenere indenne l'Assicurato dalle somme che egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese), per danni a lui imputabili, involontariamente cagionati a terzi, sia per lesioni personali sia per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose assicurate date in locazione al Contraente. L'assicurazione si estende ai danni conseguenti ai vizi di costruzione.

Art. 13 Delimitazione dell'assicurazione

Non sono considerati terzi:

- a) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori dell'Assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;*
- b) le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l'Assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.*

L'assicurazione non comprende:

- a) i danni, cui debba rispondere il Contraente in dipendenza dell'uso delle cose assicurate;*
- b) i danni alle altre cose date in locazione dall'Assicurato;*
- c) i danni da furto;*
- d) tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l'assicurazione;*
- e) i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall'Assicurato e/o Contraente non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;*
- f) i danni da inquinamento in genere;*
- g) danni dovuti a responsabilità facenti capo all'Assicurato nella sua qualità di costruttore o fornitore delle cose assicurate;*



- h) *danni derivanti da detenzione e impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- i) *presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati;*
- l) *campi elettromagnetici e muffe tossiche.*

Art. 14 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) *darne avviso, preceduto da telegramma o telex per i sinistri mortali o di notevole gravità, all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro 3 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, con la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome del danneggiato e di eventuali testimoni, la data, il luogo e la causa del sinistro;*
- b) *far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa e, se la Società lo richiede, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso di qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.*

L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra. Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto.

Art. 15 Gestione delle controversie – Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato **entro il limite di 1/4 del massimale stabilito in polizza**, per il danno al quale si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.

Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintanto che non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzi dette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

La Società non riconosce spese da essa non autorizzate, né spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI**Art. 16 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 codice civile.

Art. 17 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se non vengono pagati i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della relativa scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. ***I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.***

Art. 18 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 19 Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 codice civile.

Art. 20 Cessazione dell'assicurazione

L'assicurazione cessa al momento del riscatto delle cose assicurate da parte del Contraente o a quello della risoluzione o cessazione del contratto di leasing per qualsiasi motivo e in ogni caso termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza.



Art. 21 Limitazione dell'Indennizzo in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al tempo del sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da altri per suo conto sulle stesse cose assicurate e per gli stessi *rischi la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni.*

Art. 22 Inversione dell'onere della prova

In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione, generale o particolare, dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nella garanzia è a carico del Contraente o dell'Assicurato, il quale intende far valere un diritto all'indennizzo

Art. 23 Pagamento dell'indennità - Franchigia

Valutato il danno, concordato l'indennizzo o *risarcimento e ricevuta la necessaria documentazione*, la Società deve provvedere al pagamento entro 30 giorni. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, *il pagamento verrà eseguito solo quando il Contraente e l'Assicurato dimostrino che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 2 d).*

Il pagamento dell'indennizzo o risarcimento liquidato a termini di polizza è effettuato previa deduzione di uno scoperto e di un minimo come indicato nella Scheda di polizza; fermi gli scoperti, maggiori franchigie e limiti di risarcimento previsti dal presente contratto.

Art. 24 Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia al diritto di surrogazione, salvo il caso di dolo, nei confronti del Contraente, in deroga a quanto previsto dall'art. 1916 codice civile.

Art. 25 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, essa mette a disposizione la quota di premio per il periodo di rischio non corso, esclusi l'imposta e ogni altro onere di carattere tributario.

Art. 26 Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società; spetta in particolare al Contraente compiere tutti gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione del danno. L'accertamento e la liquidazione del danno così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dell'Assicurato con l'intervento del Contraente all'atto del pagamento.

Art. 27 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 28 Conservazione delle cose assicurate

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse.

Art. 29 Esclusioni

La Società non è obbligata per i danni:

- a) verificatisi in occasione di atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellioni, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, scioperi, serrate, tumulti, sommosse popolari, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto od in connessione con organizzazioni, la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;*
- b) verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari di contaminazioni radioattive; salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;*
- c) indiretti da qualsiasi causa originati.*

Art. 30 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.



Art. 31 Estinzione anticipata portabilità

In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo la Società restituisce al Debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, **depurato dei costi amministrativi e di intermediazione oltre che alle imposte governative.**

In alternativa la Società, su richiesta del Debitore/Assicurato, fornirà la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.

CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI**1 - Danni da furto**

Relativamente ai danni da furto, l'indennizzo avverrà previa detrazione di un ammontare pari al 25% dell'importo liquidabile a termini di polizza.

2 - Delimitazione del rischio assicurato

La Società non è obbligata relativamente ai danni derivanti da guasti meccanici e/o elettrici:

- a) a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti delle cose assicurate;*
- b) ai conduttori elettrici esterni alle cose assicurate;*
- c) al materiale refrattario, ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili, salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate.*

3 - Manutenzione ed assistenza tecnica per laboratori e impianti elettronici

Resta espressamente convenuto che la Società di Leasing proprietaria del bene locato s'impegna a fare stipulare o a stipulare per conto del Conduttore un contratto di assistenza tecnica nella forma più estesa con il fabbricante o il fornitore del bene locato o con una ditta specializzata e autorizzata dagli stessi. ***Sono quindi esclusi dalla presente garanzia quei guasti per i quali la riparazione e la sostituzione dei pezzi rientrano nell'ambito del citato contratto di assistenza tecnica/manutenzione.***

Non saranno pertanto risarciti i danni dovuti a difetti di fabbricazione e/o materiale. Resta comunque stabilito che la Società non è obbligata per costi di modifica e/o aggiornamento delle cose assicurate. I danni imputabili a variazione di tensione e/o corrente sono risarciti a condizione che l'impianto assicurato sia alimentato con idonei sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.

4 - Vincolo

La presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore dell'Assicurato o di chi indicato in polizza quale Vincolatario, e pertanto la Società si obbliga a:

- a) riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento della sua apposizione;
- b) mantenere detto vincolo invariato anche sulle polizze che sostituiscono la presente;
- c) non liquidare alcun indennizzo se non nei confronti e col consenso scritto dell'Assicurato o del Vincolatario, che il Contraente riconosce unico legittimato ai fini della liquidazione del danno;
- d) pagare esclusivamente all'Assicurato o al Vincolatario, anche in presenza di procedure concorsuali, qualsiasi indennizzo per sinistro, salvo i limiti e impedimenti di legge;
- e) comunicare tempestivamente all'Assicurato o al Vincolatario a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'eventuale mancato pagamento del premio o delle rate di premio e considerare valida a tutti gli effetti l'assicurazione sino a quando siano trascorsi 15 giorni dalla data di consegna al destinatario della lettera di comunicazione predetta;
- f) accettare l'eventuale pagamento del premio o della rata di premio da parte dell'Assicurato o del Vincolatario;
- g) non apportare alla polizza alcuna variazione se non con il consenso scritto dell'Assicurato o del Vincolatario nonché comunicare a questi ogni circostanza che menomasse o potesse menomare la validità dell'assicurazione.

5 - Scoperto e limite massimo d'indennizzo per alluvione, inondazione e allagamento

Si conviene tra le Parti che relativamente a inondazione, alluvione e allagamento in nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la presente polizza, il 50% della somma assicurata, restando a carico dell'Assicurato uno scoperto del 10% con il minimo indicato sul frontespizio di polizza.



CONDIZIONI SPECIALI (valide solo se espressamente richiamate)**A - Maggiori costi per trasporti aerei**

La garanzia viene estesa ai maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari sino alla concorrenza massima per sinistro e per l'intero periodo di assicurazione dell'1% della somma assicurata purché tali costi supplementari siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione a un sinistro indennizzabile ai termini della Sezione I - Danni alle Cose.

B - Scioperi, sommosse, tumulti popolari, e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi

A parziale deroga dell'Art. 29 comma a) delle Condizioni Generali di assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi, **ferme restando le altre esclusioni dell'Art. 29 comma a) sopra menzionato.**

La Società e l'Assicurato hanno facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni trenta da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione dello scoperto del 25% (per cento) sull'ammontare del danno con il minimo di € 5.000,00. Il limite massimo di risarcimento per singola locazione relativo a questa garanzia sia per uno che per tutti i sinistri che possono verificarsi durante l'annualità assicurativa sarà pari al 50% della relativa somma assicurata.

C - Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità

Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi trasporti aerei), **purché** tali maggiori costi siano stati **sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile ai termini della Sezione I e fino all'importo massimo stabilito, nella Scheda di polizza, in percento dell'importo indennizzato per detto sinistro. Se la somma assicurata per la partita colpita dal sinistro è inferiore all'importo di cui all'Art. 3 delle Condizioni generali di assicurazione anche l'importo indennizzabile per le suddette spese supplementari sarà ridotto nella stessa proporzione.**

D - Garanzia limitata

A deroga delle Condizioni generali di assicurazione, la Società risponde esclusivamente dei danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta, alluvione, inondazione, allagamento, furto e rapina.

D1 - Garanzia limitata

A deroga delle Condizioni generali di assicurazione, la Società risponde esclusivamente dei danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta, alluvione, inondazione, allagamento.

E - Strumenti ed apparecchiature ad impiego mobile

Qualora sia esplicitamente indicato nella richiesta di applicazione ed a condizione che l'apparecchiatura per sua natura possa essere usata in luoghi diversi, e valida la seguente condizione speciale:

ferme le delimitazioni di polizza la garanzia è estesa ai danni agli apparecchi o impianti assicurati durante il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto compreso il trasporto a mano, entro il territorio dello Stato Italiano, purché per la loro particolare natura possano essere utilizzati in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località.

Per ogni sinistro causato da furto e fissato uno scoperto del 25% (per cento) dell'indennizzo dovuto. Qualora detti apparecchi o impianti assicurati siano trasportati su autoveicoli la garanzia è estesa ai danni causati da furto durante le ore notturne dalle 22.00 alle 6.00, purché i cristalli dell'autoveicolo siano rialzati e le portiere chiuse a chiave e purché il veicolo si trovi in una rimessa chiusa a chiave o in una rimessa pubblica custodita, oppure in un parcheggio custodito; gli autoveicoli devono essere provvisti di capote rigida.

F - Terremoto

A parziale deroga dell'Art. 2 lett. h) delle Condizioni generali di assicurazione, la Società è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati **da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.**

Il limite massimo di risarcimento per singola locazione relativo a questa garanzia sia per uno che per tutti i sinistri che possono verificarsi durante l'annualità assicurativa sarà pari al 50% della relativa somma assicurata. Il pagamento dell'indennizzo è effettuato con la detrazione per singolo sinistro di un importo pari al 2% della somma assicurata in polizza con il minimo di € 5.000,00.



Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.

La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola.

G - Colpa grave

A maggior precisazione delle Condizioni generali di assicurazione si precisa che la garanzia viene estesa ai danni causati con colpa grave del Contraente.

H - Inondazione, alluvione, allagamento centrali idroelettriche

A maggior precisazione delle Condizioni generali di assicurazione, *la Società non risponde dei danni causati da inondazione, alluvione, allagamento, anche se verificatisi in seguito a rotture di condotte forzate, di organi di chiusura, carcasse di turbine idrauliche o pompe, indipendentemente dagli eventi che hanno originato il sinistro.*

I - Macchinario ed attrezzature di cantiere – Incidenti di cantiere

A maggior precisazione delle Condizioni generali di assicurazione:

- a) *la Società non risponde dei danni causati da guasti meccanici e/o elettrici;*
- b) *i danni derivanti dalle operazioni di carico, scarico e trasporto sono risarcibili a condizione che le cose assicurate si trovino nel luogo d'impiego;*
- c) *per le gru a torre la garanzia viene estesa alle operazioni di montaggio e smontaggio effettuate nel luogo di impiego, solo in occasione di trasporto o trasferimento.*

Per ogni sinistro causato da furto è fissato uno scoperto pari al 20% (percento) dell'indennizzo dovuto.

L - Terrorismo o sabotaggio

A Parziale deroga dell'Art. 22 lettera a), la Società indennizza i danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo o sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

- da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.

Il limite massimo di risarcimento per singola locazione relativo a questa garanzia sia per uno che per tutti i sinistri che possono verificarsi durante l'annualità assicurativa sarà pari al 50% della relativa somma assicurata.

Le Parti possono recedere dalla presente garanzia in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni; in caso di recesso la Società rimborsa al Contraente/Assicurato la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

